

**“IL CODICE COSÌ FAN TUTTI®”  
PRASSI PROCEDURALI PENALI ANOMALE  
NEL CAMPO AMBIENTALE**

Diritto all'ambiente - Edizioni  
Via Cesare Battisti n. 115 - 05100 Terni  
Tel. 0744/301558; Fax 0744/301609  
edizioni@dirittoambiente.net

[www.dirittoambienteedizioni.net](http://www.dirittoambienteedizioni.net)

© copyright Diritto all'ambiente – Edizioni 2018

ISBN 978-88-97388-16-6

Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati.

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,  
di riproduzione, l'adattamento totale o parziale  
con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le fotocopie)  
sono riservati per tutti i Paesi

La dicitura “Il Codice Così Fan Tutti” è un marchio registrato da “Diritto all'ambiente - Edizioni” con il n. 0001344160 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero per lo Sviluppo Economico e protetto dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale.

Testo integrato da vignette a cura di  
Vittorio Serra

Cura dell'impaginazione  
staff tecnico di “Diritto all'ambiente - Edizioni”  
Finito di stampare nel mese di gennaio 2018  
presso Leoni Grafiche s.n.c.  
05022 Amelia - Viale Europa, 78/80

## INDICE - SOMMARIO

Introduzione	3
<b>I CASI PRINCIPALI DEL “CODICE COSÌ FAN TUTTI”</b>	
§ Art. 1 <i>I reati a danno dell’ambiente, della salute pubblica e degli animali non sono di competenza di tutta la polizia giudiziaria statale e locale, ma sono riservati in via esclusiva ad alcuni organi specializzati ...</i>	8
- Commento	9
- L’interpretazione del vignettista	12
§ Art. 2 <i>Sulla base del principio esposto nel precedente articolo 1, i centralini delle forze di polizia statali e locali in caso di segnalazione da parte di cittadini o associazioni di un reato a danno dell’ambiente, della salute pubblica e degli animali sono legittimati a rispondere che il caso non è di loro competenza ...</i>	16
- Commento	17
§ Art. 3 <i>Il principio della incompetenza di tutti gli organi di polizia giudiziaria per i reati a danno dell’ambiente, della salute pubblica e degli animali, e della conseguente competenza selettiva solo di alcuni organi specializzati, è confermato dal testo del D.M. 28 aprile 2006: riassetto dei comparti di specialità delle forze di polizia.</i>	20
- Commento	21
§ Art. 4 <i>Se un organo di polizia giudiziaria interviene in flagranza di reati a danno dell’ambiente, della salute pubblica e degli animali non è obbligato ad impedire che i reati medesimi vengano reiterati o portati a ulteriori conseguenze ...</i>	24
- Commento	25
- L’interpretazione del vignettista	28
§ Art. 5 <i>Se un organo di polizia giudiziaria interviene in flagranza di reato a danno degli animali e decide di eseguire il sequestro preventivo di iniziativa e/o il sequestro probatorio di iniziativa, può nominare come custode giudiziario il soggetto colto in flagranza di maltrattamento a danno degli animali medesimi ...</i>	32
- Commento	33

§ Art. 6	<i>Se un ufficiale di polizia giudiziaria interviene in flagranza di reato a danno dell'ambiente, della salute pubblica e degli animali e verifica che sussistono elementi tali di intervento per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze o comunque reiterato, può decidere liberamente di eseguire il sequestro probatorio in luogo del sequestro preventivo ...</i>	34
	- Commento	35
§ Art. 7.	<i>In caso di flagranza di reati a danno dell'ambiente e della salute pubblica per i quali si rendono necessari prelievi di campioni di acque o rifiuti solidi o liquidi o comunque altri materiali, i medesimi prelievi devono essere eseguiti obbligatoriamente ed unicamente dai tecnici ARPA competenti per territorio ...</i>	38
	- Commento	39
§ Art. 8	<i>In caso di flagranza di reati a danno dell'ambiente e della salute pubblica per i quali si rendano necessari prelievi di campioni di acque o rifiuti solidi o liquidi o comunque altri materiali, premesso che i medesimi prelievi devono essere eseguiti obbligatoriamente ed unicamente dai tecnici ARPA competenti per territorio, all'atto del prelievo il tecnico ARPA dovrà realizzare tre campioni ...</i>	44
	- Commento	45
§ Art. 9	<i>Se un organo di polizia giudiziaria interviene in flagranza di reato a danno dell'ambiente, della salute pubblica e degli animali, la conseguente comunicazione di notizia di reato indirizzata al Pubblico Ministero può consistere semplicemente nell'elenco dell'indice degli allegati con una brevissima presentazione del caso ...</i>	46
	- Commento	47
	- L'interpretazione del vignettista	50
§ Art. 10	<i>Il principio esposto nell'articolo precedente, in caso di comunicazione di notizia di reato indirizzata al pubblico ministero per reati a danno dell'ambiente, della salute pubblica e degli animali, vale anche se l'illecito penale accertato rientra nell'alveo della previsione del Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 per una possibile e potenziale applicazione del principio di non punibilità per "particolare tenuità del fatto" ...</i>	52
	- Commento	53

§ Art. 11	<i>In caso di comunicazione di notizia di reato indirizzata al Pubblico Ministero per trasporto di rifiuti senza iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali oppure gestione illecita di rifiuti, atteso che tali illeciti penali rientrano nell'alveo della previsione del Decreto Legislativo 16 marzo 2015 n. 28 per una possibile e potenziale applicazione del principio di non punibilità per "particolare tenuità dal fatto", non è necessaria alcuna particolare motivazione nella comunicazione medesima ...</i>	56
	- Commento	57
§ Art. 12	<i>Se un organo di polizia giudiziaria interviene in flagranza di reati/contravvenzione a danno dell'ambiente previsti nel contesto del D.Lgs. n. 152/06, può applicare automaticamente e come regola di base la "prescrizione tecnicamente asseverata" ...</i>	64
	- Commento	65
	- L'interpretazione del vignettista	68
§ Art. 13	<i>Se un organo di polizia giudiziaria interviene in flagranza di reati/contravvenzione a danno dell'ambiente previsti nel contesto del D.Lgs n. 152/06, si applicano sostanzialmente i criteri già adottati in materia di infortuni sul lavoro da medesima, analoga e pregressa procedura.</i>	70
	- Commento	71
§ Art. 14	<i>Se un organo di polizia giudiziaria interviene in flagranza di reati/contravvenzione a danno dell'ambiente previsti nel contesto del D.Lgs n. 152/06, si applicano sostanzialmente i criteri già adottati in materia di infortuni sul lavoro da medesima, analoga e pregressa procedura.</i>	72
	- Commento	73
§ Art. 15	<i>Se un organo di polizia giudiziaria interviene in flagranza di reati a danno dell'ambiente, della salute pubblica e degli animali, la perquisizione di autoveicoli o domiciliare è rimessa alla libera valutazione dell'operatore di PG e può essere seguita come regola ordinaria ...</i>	78
	- Commento	79
	- L'interpretazione del vignettista	82

§ Art. 16	<i>In caso di controllo su strada da parte della polizia giudiziaria di un veicolo che trasporta rifiuti solidi o liquidi (pericolosi o non pericolosi) senza iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, e dunque anche senza formulario, con attività totalmente non autorizzata, l'organo di PG procedente esegue in loco tutti gli accertamenti del caso per il reato di cui all'art. 256 comma 1 D.Lgs n. 152/06 e poi non è obbligato ad eseguire il sequestro preventivo ed il sequestro probatorio del mezzo...</i>	84
	- Commento	85
	- L'interpretazione del vignettista	92
§ Art. 17	<i>In caso di bruciature di rifiuti agricoli mischiati ad altre tipologie di rifiuti (tra i quali polistirolo, plastica, legnami, tubi in polietilene, contenitori fitofarmaci ed altro) operato in campagna con emissione di fumo che può anche invadere le aree abitate vicine, la polizia giudiziaria che interviene su iniziativa o su richiesta di privato cittadino, dopo essersi recata sul posto, invita il responsabile del falò a spegnere immediatamente il fuoco ed a ripulire l'area. Lo diffiderà oralmente a non ripetere successivi roghi simili ...</i>	96
	- Commento	97
	- L'interpretazione del vignettista	100
§ Art. 18	<i>In caso di comunicazione di notizia di reato per illeciti penali a danno dell'ambiente, della salute pubblica e degli animali, la polizia giudiziaria deve limitarsi a descrivere gli elementi oggettivi del fatto e non deve motivare nulla in ordine all'elemento soggettivo del dolo e della colpa che è una valutazione riservata al pubblico ministero.</i>	102
	- Commento	103
	- L'interpretazione del vignettista	106
§ Art. 19	<i>In caso di comunicazione di notizia di reato per illeciti penali a danno dell'ambiente, della salute pubblica e degli animali, la polizia giudiziaria non può utilizzare la giurisprudenza di legittimità e di merito durante gli accertamenti e nella motivazione né può espressamente citare sentenze pregressi negli atti e verbali.</i>	108
	- Commento	109
	- L'interpretazione del vignettista	112
§ Art. 20	<i>Quando nel campo dei reati a danno dell'ambiente, della salute pubblica e degli animali, la polizia giudiziaria rileva che un'opera, un'attività o un servizio sono stati autorizzati o abilitati con un atto illegittimo della pubblica amministrazione ...</i>	114
	- Commento	115